

N. 01434/2011 REG.PROV.CAU.

N. 02595/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2011, proposto da: Roberto Premolin, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Casetti Brach, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Corridoni, 6

***contro***

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Sabrina Maria Licciardo e Massimo Calì ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale in Milano, Via Andreani, 10

***nei confronti di***

Sogemi S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento n. 46 del 14.7.2011, notificato il 15.7.11, con cui il Sindaco di Milano ha revocato al ricorrente l'incarico di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di amministrazione della soc. Milano Ristorazione S.p.A.; del bando per la presentazione delle nuove candidature per le nomine dei rappresentanti comunali in enti, fondazioni e società a partecipazione comunale "Bando 2011 (2° semestre) - 2011/5", con il quale è stata indetta la procedura per la raccolta delle candidature riguardanti, tra le altre, Milano Ristorazione S.p.A.; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso l'eventuale determinazione, di estremi e contenuto ignoti, di nomina dei nuovi rappresentanti del Comune di Milano nel Consiglio di amministrazione della soc. Milano Ristorazione S.p.A.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato:

che con il presente ricorso il dott. Roberto Predolin ha impugnato la revoca disposta dal Sindaco di Milano dell'incarico di presidente della soc. Milano Ristorazione S.p.A., denunciando l'erronea presupposizione di fatti, la contraddittorietà e il difetto di motivazione dell'assunta determinazione, nonché di potere per l'inesistenza di nuovi indirizzi al riguardo da parte del Consiglio comunale;

che egli ha, altresì, contestato la violazione dello statuto comunale e dei principi generali di buon andamento e d'imparzialità della pubblica Amministrazione alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, degli artt. 44 e 86 dello statuto comunale, nonché degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 per

omessa violazione del contraddittorio con l'istante, oltre alla violazione della delibera consiliare 13.7.1993, n. 3;

che il Comune si è costituito in giudizio, resistendo con memoria all'introdotta impugnazione e allegando la sua totale infondatezza;

Ritenuto:

che la suddetta delibera consiliare, puntualmente richiamata nella disposta revoca, ha previsto, da una parte, che *“tutte le nomine non in scadenza effettuate dalle precedenti amministrazioni o dal Commissario straordinario sono revocabili entro 180 giorni dalla proclamazione degli eletti nel nuovo consiglio comunale”* e, dall'altra, che trova applicazione *“in tema di revoca quanto previsto nell'art. 86, commi 2 e 3 dello Statuto;*

che tale ultima norma stabilisce che i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende o delle istituzioni sono nominati per la durata di quattro anni e che il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la revoca degli incarichi con contestuale nomina dei nuovi componenti;

Considerato:

che dalla lettura delle viste norme si ricava che la potestà di revoca esercitabile entro il prescritto termine di decadenza di 180 giorni non esige la stessa motivazione altrimenti necessaria nell'ipotesi di quella disposta nel corso del previsto quadriennio e, in caso di elezione di diversi rappresentanti politici, dopo il decorso del ridetto termine perentorio;

che nel rispetto di quest'ultimo termine appare dunque sufficiente il richiamo all'*intuitus personae*, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza 5.6.2006, n. 233 quando ha sottolineato la natura personale del rapporto sotteso al conferimento delle nomine in esame nel quadro di valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico dell'ente, il che mira palesemente a rafforzare la coesione tra l'organo politico e gli organi di vertice dell'apparato burocratico;

che detto indirizzo ha trovato conferma nella successiva sentenza della Corte 23.3.2007, n. 104, ove la dedotta questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta fondata con riferimento all'art. 71 della L.r. del Lazio 17.2.2005, n. 9;

che a detta conclusione la Corte è peraltro pervenuta sul presupposto della decadenza automatica ivi stabilita dalle cariche dei direttori generali delle A.S.L., della loro previa scelta sulla base delle caratteristiche eminentemente tecniche che presiedono alla gestione delle aziende, nonché del fatto che gli interessati non hanno rapporti diretti con i rappresentanti politici neoeletti, ma esclusivamente con i vertici dell'apparato burocratico in applicazione in ogni caso di indirizzi generali contenuti nei piani sanitari regionali;

che la richiamata decisione 29.10.2009, n. 6691 non si discosta dal visto indirizzo, essendo stata ivi confermata la decisione 28.1.2005, n. 178, nella parte in cui aveva valorizzato *“un concetto sicuramente condivisibile: sussistere cioè un rapporto fiduciario tra amministrazione comunale e enti con attività collegate o rispetto ai quali sia prevista la nomina di amministratori da parte del comune stesso”*;

che in quella vicenda, infatti, la conferma dell'appellata sentenza del T.A.R. Veneto n. 226 del 2009 ha trovato base e ragione nel riconoscimento della competenza regionale a disporre la relativa revoca;

che nel corso dell'interrogatorio libero del ricorrente, assistito nell'odierna udienza dal proprio difensore, è emerso che i necessari contatti da parte del Consiglio e del suo Presidente avvenivano direttamente con l'Assessore delegato;

che per quanto suesposto le dedotte censure non appaiono fondate, essendo l'impugnata revoca sufficientemente e congruamente motivata con l'esigenza da parte della nuova Amministrazione di operare con amministratori prescelti sulla base di un essenziale rapporto fiduciario e in grado di gestire la politica amministrativa del Comune sulla scorta di una sua effettiva rappresentatività all'interno della soc. Milano Ristorazione S.p.A.;

P.Q.M.

respinge la domanda cautelare con espressa salvezza di ogni diversa statuizione da parte della Sezione. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5.10.2011.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 19 settembre 2011.

**Il Presidente**  
**Francesco Mariuzzo**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 19/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)